

Codice A1813C

D.D. 6 ottobre 2026, n. 1934

Autorizzazione idraulica ai sensi R.D. 523/1904 n. 6538 e concessione demaniale n. TOPO 7320 ai sensi del R.R. n. 10 del 16/12/2022 per la costruzione nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 Pedemontana, in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello. Richiedente: Città Metropolitana di Torino (TO).



ATTO DD 1934/A1813C/2026

DEL 06/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica ai sensi R.D. 523/1904 n. 6538 e concessione demaniale n. TOPO 7320 ai sensi del R.R. n. 10 del 16/12/2022 per la costruzione nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 Pedemontana, in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello.
Richiedente: Città Metropolitana di Torino (TO).

Premesso che:

In data 18/09/2026 con nota prot. n. 129494 (protocollo regionale n. 42525/A1800 in pari data) la Città Metropolitana di Torino, in qualità di amministrazione procedente, ha comunicato l'avvio del procedimento e ha contestualmente convocato conferenza di servizi decisoria, per la costruzione nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 pedemontana, in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello.

In particolare, l'intervento prevede il rifacimento dell'attraversamento del torrente Chiusella mediante la posa in opera di un nuovo ponte, collocato in altro sedime rispetto al ponte esistente, ed i relativi innesti sulla viabilità esistente. Nella fattispecie il ponte sarà costituito da n. 3 campate continue di lunghezza pari a 60, 96 e 62 m, con retrotravi terminali di 0,80m ciascuna e quindi una lunghezza complessiva pari a 219,6 m. L'impalcato è caratterizzato da larghezza media pari a 14,88 m, le pile del viadotto di altezza pari a 14,7 m e 15,7 m sono realizzate in calcestruzzo armato, su fondazioni indirette costituite da plinti su pali quest'ultimi di profondità pari a 25 m. L'impalcato del ponte risulta essere in acciaio realizzato con sistema a doppia trave ad altezza variabile compresa tra 3000 a 5000 mm.

La relazione idrologico idraulica evidenzia livelli di piena duecentennale e cinquecentennale che si trovano ad una quota inferiore rispetto al piano di posa dei plinti di fondazione su pali. Ne consegue che il franco idraulico calcolato rispetto alla quota inferiore dell'impalcato risulta rispettare ampiamente il valore minimo delle NTC 2018 (1,5m).

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con n. 215 del 22/09/2026 della Città Metropolitana di Torino.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Alessandro Lacava, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Corografia;
- Doc. fotografica e stato di fatto;
- Relazione Geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Relazione idrologico idraulica;

e dalle seguenti tavole grafiche:

- Planimetria scavi e piste;
- Planimetria dell'opera, profilo e sezioni;
- Ponte sul Chiusella – Fasi costruttive tavv. 1/2 e 2/2;

Considerato che:

a seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- la L.R. del 05 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n° 17 "Assestamento al Bilancio di

previsione Finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici (AI n. 6538) ai sensi del R.D. n. 523/1904, Città Metropolitana di Torino ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica delle opere in progetto ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018;
 3. eventuale materiale derivante dalla demolizione di manufatti dovrà essere allontanato dall'alveo e smaltito ai sensi della normativa vigente in materia;
 4. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 5. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
 6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (savanelle, piste, ecc);
 7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
 9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- di concedere alla Città Metropolitana di Torino l'occupazione di area demaniale per la "costruzione nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 pedemontana, in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello" (di cui al Disciplinare allegato TOPO 7320).
 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento al ricevimento del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi;
 - di stabilire:
 - a. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
 - b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
 - c. la **durata della concessione TOPO 7320 in anni 30**, a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, pertanto **fino al 31/12/2056**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - d. ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento del canone e della cauzione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento si autorizza l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Ing. Alessandro Cesetti

Sig.ra Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.PO.7320 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 Pedemontana in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Città Metropolitana di Torino. Dipartimento Viabilità e Trasporti, codice fiscale/partita iva 01907990012.

Art. 1- Oggetto del disciplinare Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione di nuovo ponte alla km 9+400 della S.P. 565 Pedemontana in loc. Ponte Preti sul torrente Chiusella nei Comuni di Baldissero C.se e Strambinello (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice

preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone Il concessionario, ai sensi dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2025-2027" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 2656 del 12 Dicembre 2024, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale Il concessionario, ai sensi del Regolamento Regionale del 16 Dicembre 2022 n. 10/r Art. 11 comma 4 è esonerato dal versamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede la Città Metropolitana di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Città Metropolitana di Torino

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

Il R.U.P. e Dirigente del Dipartimento

Dott. Ing. Roberto Crivelli

Ing. Matteo Tizzani

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

